



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



1

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA N. 103
DEL 03 / 07 / 2025



INDICE

| | |
|--|----|
| Art. 1. Conformità alla normativa vigente. | 3 |
| Art. 2. Composizione del Consiglio di Istituto. | 3 |
| Art. 3. Giunta Esecutiva. | 4 |
| Art. 4. Durata della carica. | 4 |
| Art. 5. Attribuzioni del Consiglio di Istituto. | 4 |
| Art. 6. Attribuzioni della Giunta Esecutiva. | 5 |
| Art. 7. Programma Annuale. | 5 |
| Art. 8. Conto Consuntivo. | 6 |
| Art. 9. Capacità negoziale. | 8 |
| Art. 10. Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale. | 9 |
| Art. 11. Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa. | 10 |
| Art. 12. Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale. | 10 |
| Art. 13. Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto. | 10 |
| Art. 14. Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto. | 11 |
| Art. 15. Convocazione e Ordine del Giorno del Consiglio di Istituto. | 11 |
| Art. 16. Assenza alle riunioni del Consiglio. | 12 |
| Art. 17. Preparazione dei lavori del Consiglio di Istituto. | 12 |
| Art. 18. Revoca del mandato al Presidente o ai membri elettivi della Giunta. | 12 |
| Art. 19. Approvazione del Regolamento. | 13 |
| Art. 20. Modifiche al Regolamento. | 13 |
| Art. 21. Diffusione del Regolamento. | 13 |



Art. 1. Conformità alla normativa vigente.

Il presente Regolamento del Consiglio di Istituto si conforma alle norme attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, nel seguito abbreviato D.lgs. 297/94*) e successive modifiche e al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*).

3

Art. 2. Composizione del Consiglio di Istituto.

1. Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede, il Consiglio di Istituto del Liceo Statale "Marie Curie" è costituito dal Dirigente Scolastico, da **otto** rappresentanti del **personale docente**, da **due** rappresentanti del **personale A.T.A.**, da **quattro** rappresentanti dei **genitori** e da **quattro** rappresentanti degli **studenti**.
2. Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
3. Funge da Presidente uno dei suoi membri, eletto in prima votazione a maggioranza assoluta e in seconda votazione a maggioranza relativa, tra i rappresentanti dei **genitori**. Qualora il Presidente cessi le sue funzioni per effetto di dimissioni, per perdita dei requisiti o per revoca del mandato ex art. 19, il Dirigente Scolastico indice subito una nuova elezione nell'ambito del Consiglio stesso.
4. È facoltà del Consiglio eleggere tra i rappresentanti dei **genitori** un **Vicepresidente**, che svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza di questi.
5. Le funzioni di segretario con compiti di verbalizzazione sono affidate dal Presidente o Dirigente Scolastico ad un membro del Consiglio stesso.
6. Le adunanze del Consiglio di Istituto, che si tengono nella sede del Liceo Statale "Marie Curie" per ragioni di particolare **urgenza** o **gravità da remoto**, sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti in carica.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, non computandosi, cioè, nel numero i voti nulli e gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone, o quando lo richieda almeno la metà più uno dei membri del Consiglio stesso.



Art. 3. Giunta Esecutiva.

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un **docente**, un rappresentante del **personale A.T.A.**, un rappresentante dei **genitori** e un rappresentante degli **studenti**. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il **Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi**, di seguito denominato *anche* "**Direttore**", che svolge la funzione di segretario della Giunta.

Art. 4. Durata della carica.

Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio o presentino volontariamente le dimissioni dalla carica vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste; la componente studentesca viene rinnovata annualmente. In caso di esaurimento di dette liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 5. Attribuzioni del Consiglio di Istituto.

1. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dall'articolo 10 del D.P.R. 297/94, nonché dal Decreto Interministeriale n. 129/2018, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede.
2. In particolare, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, secondo il disposto del seguente art. 7.
3. *In particolare, il Consiglio delibera in materia di:*
 - a) adozione del Regolamento di Istituto;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
 - c) adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei docenti;
 - d) elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, per il coordinamento dei Consigli di classe, per la formulazione dell'orario e la formazione delle classi;
 - e) promozione di contatti con altre scuole per collaborazione/scambi;
 - f) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo, ed attività assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio;
 - g) elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola ad altre scuole, enti pubblici e privati;
 - h) valutazione dell'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto.



4. Al fine di meglio esercitare il diritto di iniziativa spettante al Consiglio, questo ha facoltà, in tutte le materie rientranti nelle proprie attribuzioni, di deliberare l'istituzione di apposite Commissioni e di richiedere ai vari organi scolastici ogni informazione ritenuta necessaria, nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 196/2003 (c.d. "Legge sulla privacy") e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo e previa approvazione del Consiglio stesso, esperti interni e/o esterni all'Istituto.

Art. 6. Attribuzioni della Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere.

In particolare, il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali e **A**mmministrativi per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

Art. 7. Programma Annuale.

1. Il **P**rogramma **A**nnuale è l'unico documento contabile che norma l'attività finanziaria dell'Istituzione scolastica per ciascun esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il **P**rogramma **A**nnuale indica tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa, aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare.
3. Il **P**rogramma **A**nnuale è corredato da apposita relazione, che illustra gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del **P**iano **T**riennale dell'**O**fferta **F**ormativa **T**riennale (P.T.O.F.) nonché i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del **P**rogramma **A**nnuale e quelli del precedente esercizio finanziario.
4. Il **P**rogramma **A**nnuale è altresì corredato dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori dei conti.
5. La delibera di approvazione del **P**rogramma **A**nnuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, *fatte salve diverse indicazioni ministeriali*:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



l'approvazione del **Programma Annuale** comporta l'autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni di spesa. Dopo il termine dell'esercizio finanziario non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

6. Il **Programma Annuale** è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione Amministrazione Trasparente.
7. Il Consiglio d'istituto verifica, *almeno una volta durante l'esercizio finanziario*, con apposita delibera di assestamento al **Programma Annuale** da adottarsi entro il termine *ordinatorio* del 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del **Programma Annuale** e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio di Istituto può apportare, con deliberazione motivata e su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente Scolastico, modifiche parziali al **Programma Annuale**, anche in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario, *che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre*, non possono essere apportate variazioni al **Programma Annuale**, salvo casi eccezionali da motivare.
8. Il Direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 7, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.

Art. 8. Conto Consuntivo.

1. Il Conto Consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio. Allo stesso sono allegati:
 - a) *l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;*
 - b) *la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;*
 - c) *il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;*
 - d) *il rendiconto dei singoli progetti.*
2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel **Programma Annuale** di cui all'articolo 7, comprende: le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.
5. Il Conto Consuntivo è predisposto dal **Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi** entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5.
6. Il Conto Consuntivo è sottoposto dal Dirigente Scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il Conto Consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.
7. Il Conto Consuntivo, approvato dal Consiglio d'istituto in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, è trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal Dirigente Scolastico all'**Ufficio Scolastico Regionale**, unitamente agli allegati, al **Programma Annuale**, alle relative variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il Conto Consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti.
8. Nel caso in cui il Consiglio d'istituto non delibera sul Conto Consuntivo entro la data indicata nel comma precedente, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all'**Ufficio Scolastico Regionale**, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.
9. Entro quindici giorni dall'approvazione il Conto Consuntivo è pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della Legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell'istituzione medesima, sezione Amministrazione Trasparente.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



10. Il Conto Consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è anche conservato *digitalmente* agli atti dell'istituzione scolastica.

Art. 9. Capacità negoziale.

- 1.** Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal regolamento di contabilità e dalla normativa vigente.
- 2.** Nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015.
- 3.** È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
- 4.** Le istituzioni scolastiche, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal *de cuius* non siano in contrasto con le finalità istituzionali. Qualora i predetti atti di liberalità implicino la partecipazione a società di persone e società di capitali non costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata o accordi di rete ai sensi del comma 2, le istituzioni scolastiche provvedono a dismettere le partecipazioni medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 5.** Le istituzioni scolastiche possono acquistare la proprietà di titoli di Stato e/o pubblici esclusivamente per donazione, legato o eredità. In tali casi, ai sensi della normativa vigente, esse provvedono allo smobilizzo immediato dei predetti titoli, salvo che non si tratti di titoli dello Stato italiano ovvero di buoni fruttiferi e libretti di risparmio postale o che l'atto di liberalità non contenga uno specifico vincolo di destinazione al lascito.
- 6.** Nell'ambito della propria autonomia negoziale, le istituzioni scolastiche rispettano le linee guida e gli schemi di atti di gara eventualmente contenuti in direttive che il Ministero dell'istruzione e



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



del merito elabora per le procedure di affidamento particolarmente complesse, quali quelle aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi assicurativi.

7. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della determinazione a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe alle linee guida e agli schemi di cui al comma precedente.
8. Le istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.

Art. 10. Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale.

1. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:
 - a) *all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;*
 - b) *alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;*
 - c) *all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;*
 - d) *all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;*
 - e) *ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;*
 - f) *all'adesione a reti di scuole e consorzi;*
 - g) *all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;*
 - h) *alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;*
 - i) *all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture di cui al Regolamento di contabilità;*
 - j) *all'acquisto di immobili.*
2. Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, *da parte del Dirigente Scolastico*, delle seguenti attività negoziali:
 - a) *contratti di sponsorizzazione;*
 - b) *contratti di locazione di immobili;*
 - c) *utilizzo di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;*
 - d) *convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;*
 - e) *alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;*
 - f) *acquisto ed alienazione di titoli di Stato;*
 - g) *contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*



h) partecipazione a progetti internazionali;

i) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economico di cui all'art. 21 del Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018).

3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto.

Art. 11. Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa.

10

1. L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti interni ed esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

2. Il Consiglio di Istituto disciplina nel Regolamento di Istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, il tipo di attività e l'impegno professionale richiesto, tramite il "Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e per il conferimento di incarichi a esperti interni ed esterni".

Art. 12. Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale.

1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è pubblicata sul sito della scuola.

2. È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il Direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.

4. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri Organi dell'Istituto è gratuito.

Art. 13. Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto.

1. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, *senza diritto di parola*, soltanto gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio.

2. Il Presidente ha facoltà di richiedere le generalità del pubblico che assiste alle sedute del Consiglio.

3. Non è ammessa la presenza di pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

4. Constatata l'impossibilità di un ordinato svolgimento delle sedute a causa di un comportamento scorretto del pubblico, il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta e di ordinarne la prosecuzione a porte chiuse.



Art. 14. Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto.

1. Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblici: gli estratti dei verbali delle sedute del Consiglio sono pubblicate sul sito della scuola, mentre i verbali e le relative delibere sono depositati nell'ufficio del **Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi** al quale chiunque dei componenti del Consiglio sia interessato potrà avanzare richiesta di presa visione.
2. Tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio del **Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi** e sono esibiti a chi, *avendone titolo*, ne faccia richiesta.
3. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato/a.
4. Di ogni seduta, *a cura del segretario*, è redatto processo verbale, che deve essere depositato nell'Ufficio del **Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi** e/o comunicato via posta elettronica a tutti i consiglieri e che viene approvato nella seduta successiva. Eventuali richieste di variazione del testo saranno presentate dai consiglieri interessati, nella seduta stessa, per iscritto e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. È sempre fatta salva la facoltà di far mettere a verbale proprie dichiarazioni.

Art. 15. Convocazione e Ordine del Giorno del Consiglio di Istituto.

1. Il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, che di concerto con il Dirigente Scolastico stabiliscono ora e data, con un preavviso scritto di almeno cinque giorni. Il Presidente è altresì tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Dirigente Scolastico.
2. La convocazione straordinaria per ragioni di particolare **urgenza** o **gravità** del Consiglio di Istituto può essere presentata, **su richiesta scritta e motivata**, al Presidente da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio. Per la convocazione straordinaria è possibile derogare al vincolo del preavviso scritto di almeno cinque giorni, di cui al comma precedente; in caso di estrema **urgenza** la convocazione può essere fatta per via telefonica ed il Consiglio si riunisce entro le successive 24 ore.
3. L'Ordine del giorno è stabilito congiuntamente dal Dirigente Scolastico e dal Presidente del Consiglio di Istituto, che dovranno tenere conto delle richieste *eventualmente* avanzate da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è pubblicato sul sito dell'Istituto e comunicato per conoscenza, via posta elettronica, a tutti i componenti del Consiglio di Istituto; il Consiglio di Istituto può deliberare solo in merito agli argomenti espressamente iscritti all'Ordine del giorno, e riportati sull'avviso di convocazione. Nel caso di inserimento di nuovi punti su richiesta del Presidente, del Dirigente Scolastico o di almeno la metà più uno dei



componenti del Consiglio, deve essere presentata prima dell'inizio della trattazione dell'Ordine del Giorno e che si proceda con una votazione a maggioranza per approvare l'integrazione/i.

5. La seduta può svolgersi in presenza oppure per ragioni di particolare **urgenza** o **gravità** da remoto, attraverso una delle piattaforme in uso all'Istituzione scolastica su decisione della Giunta Esecutiva.
6. Trascorsi trenta minuti dall'orario stabilito per la seduta, *il Presidente*, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta ad altra data – comunque entro dieci giorni: in tal caso viene redatto verbale della seduta dichiarata deserta con i nomi dei presenti e degli assenti.

12

Art. 16. Assenza alle riunioni del Consiglio.

1. I membri impossibilitati ad intervenire alle sedute del Consiglio di Istituto sono tenuti a comunicare anticipatamente al Presidente e/o all'istituzione scolastica tramite l'indirizzo e-mail MBPS20000G@istruzione.it la propria assenza.
2. Dopo **cinque assenze consecutive** che non siano motivate da ragioni di salute il membro decade dall'incarico e viene sostituito dal primo non eletto nelle rispettive liste, fino ad esaurimento delle liste stesse: in caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
3. Il Dirigente Scolastico impossibilitato ad intervenire alla seduta del Consiglio di Istituto è sostituito dal Collaboratore vicario o da altro collaboratore a ciò delegato.

Art. 17. Preparazione dei lavori del Consiglio di Istituto.

All' fine di consentire a ciascun componente del Consiglio la preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, la Giunta Esecutiva, tramite l'Ufficio del **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali e **A**mmministrativi e in accordo con il Presidente, predispone per ciascun argomento previsto all'Ordine del Giorno il testo dei documenti necessari per le deliberazioni. Rimane facoltà di ogni singolo membro del Consiglio la richiesta di detta documentazione.

Art. 18. Revoca del mandato al Presidente o ai membri elettivi della Giunta.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente o ai membri elettivi della Giunta Esecutiva sulla base di una mozione di sfiducia motivata, posta all'Ordine del Giorno su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei consiglieri. La votazione sulla mozione di sfiducia si effettua a scrutinio segreto.

In caso di revoca del mandato il Consiglio di Istituto provvede all'immediata elezione di un nuovo Presidente o membro di Giunta Esecutiva.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



Art. 19. Approvazione del Regolamento.

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03 / 07 / 2025 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Art. 20. Modifiche al Regolamento.

Ciascun membro del Consiglio di Istituto può proporre, in forma scritta fatta pervenire al Presidente del Consiglio di Istituto e previa iscrizione all'Ordine del giorno, emendamenti, modifiche, integrazioni o abrogazioni delle norme contenute nel presente Regolamento. Il Consiglio con propria delibera accoglie o respinge le proposte avanzate.

Art. 21. Diffusione del Regolamento.

Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito dell'Istituto.